

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti relativi a:

- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (oneri di urbanizzazione U1/U2, contributo di disinquinamento e sistemazione D+S, costo di costruzione QCC, contributo straordinario CS)
- . CONTRIBUTO CITTA' PUBBLICA
- OBLAZIONE PER SANATORIA
- MONETIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI
- MONETIZZAZIONE VERDE

dovranno essere effettuati esclusivamente mediante **PagoPA**, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.

Durante la procedura di inserimento online della pratica verrà presentata la sezione PAGAMENTI in cui individuare le tipologie di importi dovuti. Il servizio online permetterà di generare l'avviso per il successivo pagamento tramite il circuito PagoPA oppure di pagare direttamente online l'importo dovuto.

Eventuali pagamenti integrativi successivi alla presentazione della pratica, potranno essere effettuati direttamente dal portale dei servizi online dell'edilizia, cliccando sul pulsante "INTEGRA", visualizzabile in corrispondenza della pratica di riferimento, e seguendo la procedura di inserimento dell'integrazione.

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

(per i titoli presentati dal 17 ottobre 2019)

Per Contributo di Costruzione e Oblazione è ammessa la rateizzazione senza interessi solo nel caso in cui l'importo risulti maggiore di € 5.000,00 con le seguenti modalità/scadenze:

1. 50% al momento di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, entro 30 giorni dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
2. 25% entro 9 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
3. 25% entro 18 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria

Per la Monetizzazione delle dotazioni territoriali è ammessa la rateizzazione senza interessi solo nel caso in cui l'importo risulti maggiore di € 5.000,00 con le seguenti modalità/scadenze:

1. 50% al momento di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, entro 30 giorni dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
2. 25% entro 9 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
3. 25% entro 18 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria

*La rateizzazione è subordinata alla presentazione, in originale/cartaceo + copia digitale, di garanzie reali o personali (**fideiussione bancaria o assicurativa**) ⁽¹⁾ per gli importi residui (Rata n. 2 + Rata n. 3 = 50% dell'importo).*

In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, del contributo di costruzione o dell'oblazione quantificata in misura pari o doppia al contributo di costruzione (U1, U2, QCC, D+S), si applicheranno le maggiorazioni di cui all'art. 20 della L.R. n.23/2004. In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, delle somme dovute a titolo di monetizzazione parcheggi o dell'oblazione quantificata in misura forfettaria si applicheranno gli interessi legali.

- (1) Le garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione devono presentare specifiche caratteristiche relative all'ambito soggettivo e in ordine al contenuto che vengono di seguito precisate:

A. in ordine all'ambito soggettivo

A.1 la fideiussione può essere **bancaria o assicurativa** (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982 e ss.mm., previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993 come successivamente modificata);

A.2 in caso di compagnie assicurative con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia **esclusivamente in regime di stabilimento** come risultante dagli appositi elenchi dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni);

B. in ordine al contenuto

B.1 devono soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune garantito con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi del comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile;

B.2 devono prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune garantito, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi;

B.3 devono rimanere valide ed operanti fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);

B.4 devono esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;

B.5 devono prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito.